

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni
Centro Prima Accoglienza - Comunità Ministeriale
REGGIO CALABRIA

Gara SIMOG n. 8977078

CIG: 968714983D

CAPITOLATO D'ONERI

Servizio di assistenza e vigilanza in favore dei minorenni/giovani collocati con provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile presso la Comunità Ministeriale di Reggio Calabria anni 2023-2025

PREMESSA

Il “*Servizio di assistenza e vigilanza nella Comunità Ministeriale di Reggio Calabria*” è rivolto ai minorenni/giovani adulti collocati con provvedimento dell’Autorità giudiziaria minorile presso la suddetta Comunità Pubblica.

Tale servizio si basa su azioni di accoglienza, vigilanza ed assistenza a supporto delle attività istituzionali, svolte all’interno della struttura dal personale dipendente dal Ministero della Giustizia, finalizzate alla corretta esecuzione di progetti educativi personalizzati ed all’inserimento sociale dei soggetti accolti su provvedimento della Magistratura Minorile.

In linea con le disposizioni normative vigenti, ed in particolare con il D.P.R 448/88, il D.lgs. 272/89, il D.lgs. 121/2018 e recependo le direttive emanate in materia dai principali Organismi Internazionali, quali le Regole Minime dell’ONU del 1985 (le cosiddette Regole di Pechino), le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 1987 e la Circolare Dipartimentale n.1 del 18 marzo 2013: “Modello d’intervento e revisione dell’organizzazione e dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia”, la Comunità Ministeriale di Reggio Calabria pone al centro dei propri obiettivi istituzionali:

- l’individuazione dei bisogni e la promozione del benessere dei minorenni e giovani accolti;
- la progettazione e l’attivazione di progetti individualizzati volti all’educazione ed all’inserimento sociale e lavorativo;
- la promozione dei valori della convivenza civile;
- la parità di trattamento;
- la corretta esecuzione dei provvedimenti giudiziari.

Nel rispetto dei provvedimenti emessi nei loro confronti dall’Autorità Giudiziaria Minorile, il percorso penale dei minori e giovani adulti accolti nella Comunità Ministeriale si sviluppa su un piano educativo, nell’ambito del quale si predispone un progetto individualizzato atto a promuovere, stimolare ed alimentare le risorse del ragazzo e del suo ambiente di vita e volto a definire un rinnovato itinerario di sviluppo personale e socio-relazionale.

Diventa pertanto indispensabile, nell’erogazione delle attività in favore dei minorenni/giovani adulti sottoposti a provvedimenti di collocamento in comunità, prevedere delle linee di azione che si pongano quale obiettivo principale la socializzazione e l’inserimento sociale attraverso la costruzione di percorsi educativi individualizzati.

L’importante funzione di accoglienza, che si svolge nella Comunità rispetto ai minori/giovani adulti in carico, consente di ottimizzare l’utilizzo di risorse esistenti sul territorio e finalizzate alla promozione di concreti percorsi di reinserimento sociale.

Il servizio richiesto si configura, dunque, come importante strumento di sostegno e di contenimento educativo-relazionale, in grado di incidere positivamente sulla costruzione dell’immagine sociale del minore/giovane accolto nella struttura.

La Comunità svolge attività di osservazione, effettua analisi dei bisogni e delle risorse del minore/giovane, in raccordo con il territorio di provenienza, finalizzate all’elaborazione di un progetto che veda il rientro del minore/giovane nel contesto socio-familiare di appartenenza.

La Comunità Ministeriale di Reggio Calabria ospita minorenni/giovani sottoposti ad una delle misure penali previste dagli artt. 18, 18 bis, 22, 28, 36 del DPR 448/88 e dal D.lgs. 121/2018 che sono assegnati dal Centro Giustizia Minorile della Calabria o dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

I ragazzi accedono alla struttura a seguito di applicazione, nei loro confronti, di una misura privativa della libertà personale imposta dall’Autorità Giudiziaria Minorile che stabilisce anche la durata della permanenza e che, statisticamente, si attesta su periodi medio-brevi.

Molti dei ragazzi accolti provengono da realtà socio-culturali caratterizzate da deprivazione e disagio; in numerosi casi si registra il mancato adempimento dell’obbligo scolastico e, sempre più spesso, essi risultano già noti ai Servizi della Giustizia Minorile e/o Territoriali per

pregresse vicende giudiziarie e/o per problematiche sociali di particolare rilievo. Altra tipologia di utenza accolta è rappresentata dai minori stranieri accompagnati e non, dai minori di etnia rom e da minori con difficile quadro psico-patologico dovuto anche all'uso ed abuso, in molti casi di sostanze stupefacenti.

Spesso per questi ragazzi seguiti in contesti minorili protetti e coinvolti in percorsi scolastici e formativi, risulta necessaria la predisposizione di servizi mirati ad una adeguata accoglienza e supporto al fine di evitare l'abbandono del percorso di integrazione intrapreso con conseguente rischio di dedicarsi ad attività illecite, di essere sfruttati nel lavoro nero, o ancor peggio essere agganciati da organizzazioni criminali.

La Comunità Ministeriale di Reggio Calabria, dal 2021, è accorpata all'Ufficio di Servizio Sociale Minorenni e si avvale di una rete istituzionale interna che coinvolge:

- il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
- il Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria
- le Autorità Giudiziarie Minorili.

e di una rete di collaborazione esterna con:

- il sistema della Sanità penitenziaria e l'Azienda Sanitaria Provinciale per il trattamento sanitario all'interno della Comunità, le visite specialistiche nelle strutture sanitarie territoriali, la fornitura di farmaci, il trattamento delle dipendenze, il trattamento delle problematiche psichiatriche e il servizio psicologico.
- altre Comunità socio educative e terapeutiche, per eventuali trasferimenti successivi dei ragazzi;
- Enti Locali quali Regione, Provincia e Comune per il reperimento di risorse utili per il trattamento;
- Privato Sociale: cooperative, associazioni impegnate nel lavoro sociale e soprattutto con il Volontariato, importante risorsa utilizzata nell'ottica di favorire la partecipazione della comunità esterna al trattamento;
- Organismi/Servizi Scolastici: in particolare il Centro Territoriale Permanente per la realizzazione dei corsi scolastici interni e, in un quadro più ampio, con le facoltà dell'Università con finalità di fornire conoscenza e informazione sull'istituto e le sue funzioni, nell'ambito di tirocini, seminari e/o percorsi di educazione alla legalità promossi dagli stessi;
- Parrocchie;
- Famiglie.

La corretta rilevazione dei bisogni e delle risorse dei minori/giovani rappresentano le basi per una efficace progettualità educativa ed assicurano che il percorso nel contesto comunitario se opportunamente guidato, adeguatamente supportato ed affiancato sia nella fase di accoglienza che nella fase programmatica/trattamentale, possa assumere contenuto, significato e pregnanza all'interno della misura penale.

Il Servizio di assistenza e vigilanza, quale attività di supporto alle attività istituzionali poste in essere nella Comunità Ministeriale di Reggio Calabria, pertanto, si pone come obiettivo il potenziamento delle azioni da eseguirsi nelle fasi dell'accoglienza, della permanenza e delle dimissioni dalla struttura, che sono da intendersi momenti significativi dell'intervento posto in essere nella Comunità e in stretto collegamento con le risorse territoriali esterne. Tali passaggi vengono sostenuti da una qualificata relazione educativa con le figure adulte che affiancano il minore/giovane nel percorso di responsabilizzazione e della costruzione della rete territoriale.

In ragione degli attuali spazi e delle disposizioni organizzative la ricettività della Comunità pubblica di Reggio Calabria prevede un'accoglienza di 6 minorenni/giovani di sesso maschile con una permanenza nella struttura, nella maggioranza dei casi, di breve/medio periodo

Art. 1

Definizioni

Ai fini della realizzazione del servizio richiesto e della sua gestione, si applicano le definizioni che seguono:

- Amministrazione Committente: è l'Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Reggio, con sede in Via Monsignore Antonio Lanza n. 3 che nella qualità di Stazione Appaltante pianifica e programma la realizzazione del "Servizio di assistenza e vigilanza nella Comunità Ministeriale di Reggio Calabria";
- Comunità Ministeriale con sede in Via Marsala n.13 – Reggio Calabria nella quale sono realizzate le attività oggetto del presente capitolato;
- Responsabile del Procedimento: è il direttore dell'USSM/Comunità Ministeriale che svolge i compiti previsti dall'art. 31 del D.lgs. 50/2016;
- Direttore dell'esecuzione: è il direttore dell'USSM/Comunità Ministeriale che svolge i compiti previsti dall'art.101 del D.lgs. 50/2016;
- Appaltatore: è l'operatore economico rimasto aggiudicatario della procedura di gara per l'affidamento del servizio
- Utenza: è costituita dai giovani, di sesso maschile, di età compresa tra i 14 e i 25 anni, di nazionalità italiana o straniera, sottoposti a procedimento penale dell'Autorità Giudiziaria Minorile ed ospitati presso la Comunità Ministeriale di Reggio Calabria;
- Capienza: è costituita dalla capacità tecnico organizzativa dell'accoglienza dei minori assegnati alla Comunità Pubblica di Reggio Calabria pari a sei unità;
- Operatori dell'Amministrazione: sono lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero della Giustizia; a mero titolo di esempio, Funzionari della Professionalità Pedagogica, Assistenti di Area Pedagogica, Funzionari della Professionalità di Servizio Sociale, Funzionari e operatori amministrativi, ecc. Essi sono presenti in Comunità per come specificato:
 - o **Area pedagogica:** n. 1 Direttore, n. 3 Funzionari della professionalità pedagogica, n.2 assistenti di area pedagogica che assicurano turni di servizio utili a garantire, nel rispetto del CCNL comparto Ministeri, il coordinamento ed il servizio educativo in favore degli ospiti della struttura
 - o **Area Amministrativa:** n. 2 operatori che assicurano i servizi ausiliari.
- Operatore socio-assistenziale: è quel lavoratore che ha un rapporto di lavoro subordinato con L'appaltatore cui sarà affidata l'esecuzione del servizio. Deve avere una età minima di 25 anni, essere in possesso di patente di guida, di diploma di scuola media secondaria ed esperienza nello stesso settore oggetto di appalto maturata presso strutture di accoglienza per minori adolescenti pubbliche o private che accolgono minori di area penale;
- Ausiliario: è un lavoratore di età minima di 25 anni che ha un rapporto di lavoro subordinato con l'appaltatore cui sarà affidata l'esecuzione del servizio. Deve essere in possesso del Diploma di Scuola Media di secondo grado e, preferibilmente, della patente di guida di categoria B o superiore da almeno cinque anni ed un'esperienza adeguata al ruolo previsto in seno al progetto;
- Responsabile dell'Ente: è un lavoratore di età non inferiore ad anni 25 che ha un rapporto di lavoro subordinato con l'Appaltatore e da questo Delegato quale referente con la Direzione della Comunità. Lo stesso deve essere in possesso di titolo di studio adeguato all'espletamento dell'incarico ricevuto ed un'esperienza professionale non inferiore a due anni maturata presso strutture di accoglienza per minori adolescenti pubbliche o private e comprovata da adeguata certificazione. Tale figura dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

- autonomia operativa adeguata a risolvere tutti gli eventuali problemi operativi;
- esperienza almeno biennale nella conduzione di Progetti analoghi per sovrintendere alle operazioni previste ed esserne garante nonché diretto interlocutore dell'Amministrazione nell'esecuzione del servizio;
- Proposta tecnica: è il documento di offerta tecnica presentato dal concorrente rimasto aggiudicatario della procedura di gara che consente il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione del servizio e, nello specifico, il potenziamento del servizio di accoglienza, di assistenza e di vigilanza delle Comunità Pubbliche di Reggio Calabria.
- Capitolato è il documento contenente le informazioni e le norme regolatrici del rapporto tra Amministrazione e Ente offerente/aggiudicatario
- Oltre l'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni/Comunità Ministeriale di Reggio Calabria, gli altri Servizi Minorili della Giustizia sono: l'Istituto Penale per Minorenni ed il Centro di Prima Accoglienza, la Comunità Ministeriale e l'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni di Catanzaro, tutti dipendono dalla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria con sede in Catanzaro.

Art. 2 Disciplina del rapporto

La realizzazione del servizio è disciplinata dal contratto, dal presente Capitolato, dalla proposta esecutiva presentata dall'operatore economico rimasto aggiudicatario dell'Appalto, dalla Legge e Regolamento per la contabilità generale dello Stato, dal D.lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC.

Art. 3 Durata

La decorrenza del servizio è fissata dalla data di affidamento per un periodo di 24 mesi e termina alle ore 24:00 dell'ultimo giorno utile, fatta salva la facoltà esclusiva dell'Amministrazione di avvalersi delle ipotesi previste dall'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e di quelle previste dai bandi tipo pubblicati dall'Agenzia Nazionale per l'Anticorruzione. Essa è comunque limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure avviate per l'individuazione di un nuovo contraente e non potrà comunque essere superiore a mesi tre.

Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni dell'anno, compresi quelli festivi.

Art. 4 Oggetto dell'appalto

Il servizio oggetto di appalto è la realizzazione delle attività previste a garantire un "*Servizio di assistenza e vigilanza nella Comunità Ministeriale della Calabria*". Esso prevede, a completamento dell'azione istituzionale svolta dal Personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, il potenziamento del servizio di accoglienza, di vigilanza e di accompagnamento dei minori/giovani ospiti nella suddetta Comunità Pubblica.

Le azioni previste per la realizzazione del servizio da parte dell'appaltatore sono riferibili a:

1. Intervento di accoglienza, sostegno e vigilanza nei confronti dei minorenni/giovani collocati presso la Comunità Pubblica;
2. Presenza degli addetti, concordandone le modalità con la Direzione e con gli educatori della Comunità, alle attività interne programmate in modo da vigilare e favorire nella struttura la permanenza partecipativa degli ospiti.
3. Predisposizione del planning mensile delle presenze degli operatori di assistenza e vigilanza, da sottoporre all'approvazione della Direzione della Comunità.
4. Partecipazione alle attività laboratoriali - interne o esterne - previste dalla progettazione educativa per come predisposto dalla Direzione della Comunità;
5. Gestione del servizio di refettorio: monitoraggio e controllo dei turni predisposti dalla

Direzione della Comunità che vedono coinvolta l'utenza presente nella preparazione della tavola e nel riordino della pulizia del refettorio.

6. Promozione della cura nelle operazioni di igiene personale e dei locali di vita comune da parte dei minori/giovani nonché verifiche e controlli sulle operazioni di lavaggio da parte dei giovani degli indumenti personali anche attraverso il corretto utilizzo delle attrezzature in dotazione alla Comunità;

7. Erogazione di incentivi a favore dei minorenni e giovani che non hanno un sostegno economico da parte delle famiglie, nella misura prevista di € 7.200,00 l'anno; i sussidi dovranno essere versati sul conto corrente postale intestato all'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Reggio Calabria entro 5 gg. dalla segnalazione del Direttore o del Coordinatore della Comunità;

8. Accompagnamento dei minori/giovani, ospiti della Comunità Pubblica, in tutte le attività esterne (formative, scolastiche, ludico-ricreative, culturali e sportive) previste dal programma settimanale e dal piano trattamentale individuale in relazione alle misure giudiziarie a cui sono sottoposti.

9. Accompagnamento dei minorenni/giovani ospiti della Comunità Pubblica ad udienze, interrogatori, convocazioni dell'A.G. se richiesto dalla Direzione;

10. Accompagnamento dei minorenni/giovani collocati presso la Comunità ad altra struttura residenziale, pubblica o privata (es. Comunità alloggio per minori, Comunità terapeutica, ecc.) per trasferimento disposto dal C.G.M. ovvero dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ovvero dall'Autorità Giudiziaria o presso il domicilio degli stessi in caso di dimissioni qualora disposto dall'AG o dalla Direzione della Comunità;

11. Il servizio di accompagnamento previsto ai precedenti punti 8-9-10 deve essere garantito con personale autista dipendente dal soggetto affidatario e con automezzo di proprietà e/o noleggiato reso disponibile nell'immediatezza della necessità espressa dalla direzione della comunità. L'autovettura con una capienza di posti non inferiore a 7 posti dovrà essere in regola con le norme che regolamentano la circolazione sulla rete stradale e in regola con i servizi di revisione e manutenzioni periodiche. In caso di fermo per riparazioni e lavori superiori alle 48 ore lavorative, dovrà essere reso disponibile altro automezzo.

12. L'automezzo deve essere guidato dal personale dell'appaltatore presso la Comunità e provvisto di valida patente di guida. Per gli spostamenti fuori dalla provincia e nell'ambito del territorio regionale, stimati in un numero non superiore a 10, è previsto un rimborso orario forfettario pari al costo orario offerto per il livello retributivo più basso maggiorato del 50%. Tale rimborso è da intendersi riconosciuto per il tempo di viaggio stimato sulla base della percorrenza chilometrica, con esclusione delle percorrenze con durata inferiore ai 60 minuti, ed è comprensivo del costo del carburante, dei pedaggi ed ogni altro onere eventualmente sostenuto per la gestione dell'automezzo. Per gli spostamenti fuori dal territorio provinciale di durata superiore alle otto ore, in aggiunta al rimborso forfettario, viene inoltre riconosciuta la somma, debitamente documentata, di euro 23,00/operatore quale rimborso di un pasto e fino ad un massimo di Euro 44,26 nell'ipotesi del protrarsi del servizio oltre le dodici ore.

Art. 5 Garanzia di esecuzione

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti, L'appaltatore costituisce garanzia definitiva per la quale, in deroga all'attuale normativa, non è prevista alcuna forma di svincolo prima della conclusione del servizio. L'ammontare originario verrà pertanto svincolato quando l'appaltatore avrà adempiuto a tutti gli obblighi assunti e non sia in debito verso l'Amministrazione Committente. Nella domanda di richiesta di svincolo l'appaltatore dovrà espressamente dichiarare di non avere altro a pretendere dall'Amministrazione in dipendenza

del contratto cui la cauzione si riferisce.

Art. 6 Modalità di realizzazione - prestazioni

6.1 Sede di realizzazione

Le attività del servizio di assistenza e vigilanza dovranno effettuarsi presso la Comunità Ministeriale di Reggio Calabria che occupa una porzione dello stabile di via Marsala 13.

Al fine di garantire una più efficace collaborazione con il personale dell'Amministrazione l'appaltatore dovrà impiegare i propri operatori secondo le indicazioni fornite dalla Direzione.

6.2 Servizi richiesti

In particolare i suddetti servizi sono relativi a:

- a) Interventi di supporto al personale della comunità Ministeriale in ordine agli interventi di accoglienza ed in particolare:
 - Gestione attività : accompagnamento dei minorenni/giovani nella quotidianità e nelle attività interne ed esterne previste, in stretta collaborazione con l'area pedagogica dell'Amministrazione, a cui è demandato il coordinamento;
 - Attuazione regolamento interno della Comunità Ministeriale: supporto al personale dell'Amministrazione nell'applicazione del regolamento per garantire il rispetto delle regole da parte dei minori/giovani;
 - Gestione spazi comuni: coordinamento dei minori/giovani nelle operazioni di pulizia e di riordino quotidiano degli ambienti a loro destinati e degli spazi comuni;
 - Gestione visite e colloqui familiari: ricevimento ed accoglienza all'interno della struttura dei familiari e delle persone autorizzate con registrazione degli stessi e controllo dei borsoni e/o pacchi in entrata, portati dai familiari;
 - Gestione dei pasti: gestione dei momenti di apparecchiatura tavola e coordinamento degli ospiti della Comunità per le operazioni di pulizia e riordino degli ambienti destinati alla consumazione dei pasti;
 - Gestione sanitaria: accompagnamento a presidio di pronto soccorso, in caso di malori, infortuni o altro, informando tempestivamente la Direzione della Comunità Pubblica ed il sanitario incaricato; consegna al minore/giovane e controllo dell'assunzione di farmaci prescritti dal personale medico; accompagnamento presso lo studio del medico di base ove non presente nella struttura il sanitario incaricato, presso presidio ospedaliero o presso ambulatori medici per visite mediche e/o esami specialistici;
 - Obbligo di segretezza professionale: è richiesto il rispetto dell'obbligo di segretezza professionale relativo a qualsiasi informazione sul minore/giovane di cui si viene a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni.
- b) Interventi di supporto al personale ministeriale della Comunità in materia di vigilanza e controllo
 - Presenza attiva, finalizzata al controllo ed alla vigilanza sul minore/giovane, nonché a fornire, alla Direzione della Comunità, ove richiesti, elementi di conoscenza derivanti dall'osservazione partecipata sullo stesso;
 - Redazione del registro di bordo a fine di ogni turno;
 - Gestione comportamenti aggressivi: contenimento dei comportamenti aggressivi, violenti e comunque costituenti motivi di rischio per l'incolumità degli stessi soggetti assistiti e per i terzi; tempestiva comunicazione alla Direzione, sia

attraverso contatto telefonico, sia riportando la situazione e gli interventi posti in essere in apposita relazione di servizio;

- Controllo dei minori/giovani ospiti e dei locali: sopralluogo periodico, su richiesta della Direzione, delle camere utilizzate dagli ospiti e degli spazi comuni, al fine di verificare l'esistenza di oggetti non consentiti dal regolamento. Controllo degli zaini, borse, ecc. degli ospiti che si recano alle attività esterne in autonomia, al momento del rientro in struttura; visione degli oggetti eventualmente contenuti all'interno degli abiti indossati dai minori/giovani.

6.3 Compiti degli operatori per la realizzazione del Servizio

Nella realizzazione del servizio gli operatori dipendenti dall'appaltatore dovranno adempiere alle seguenti funzioni:

1. agire, in momenti collegati e distinti, ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale ministeriale, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione della Comunità;
2. interagire con i minori e giovani, su richiesta del Direttore della Comunità, per la necessaria messa a punto del Progetto Educativo Individualizzato;
3. favorire, in collaborazione e supporto del personale educativo della Comunità Ministeriale, la partecipazione attiva dei minori/giovani alle attività formative/ricreative;
4. vigilare sui minori/giovani onde prevenire dinamiche conflittuali e/o di reattività al contesto comunitario;
5. orientare i minori/giovani al rispetto delle regole e ad una cultura della legalità;
6. proporre alla Direzione della Comunità Pubblica quanto si ritenga utile, opportuno e vantaggioso per i minori/giovani nell'ambito del percorso educativo;
7. collaborare, qualora richiesto, con la Direzione della Comunità Pubblica nell'ambito delle attività previste dal Servizio in cui si opera;
8. partecipare, se richiesto, alle attività di formazione e aggiornamento.

6.4 Norme comportamentali degli operatori

Gli operatori impiegati nelle attività del progetto sono tenuti a:

1. tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
2. osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare vigenti all'interno della sede ove il servizio viene svolto;
3. evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della Comunità Pubblica;
4. garantire la tutela della privacy dei minori/giovani ospiti della comunità e la segretezza professionale per quanto concerne le informazioni sugli ospiti;
5. mantenere riservato quanto verrà appreso/conosciuto in merito all'organizzazione e all'attività della Comunità Pubblica o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

Art. 7 Caratteristiche del servizio e disposizioni sul personale dell'appaltatore

7.1 Destinatari del servizio

Le attività connesse al servizio – diurno e notturno - di assistenza e di vigilanza sono rivolti ai minorenni/giovani sottoposti a misure penali disposte dall'Autorità Giudiziaria Minorile ed inseriti presso la Comunità Ministeriale di Reggio Calabria.

L'utenza prevista è maschile, di nazionalità sia italiana che estera, di età compresa tra i 14 e i 25 anni, per un massimo di 6 posti.

7.2 Caratteristiche delle prestazioni

All'interno della Comunità Ministeriale, il personale dipendente dal Ministero della Giustizia presente garantisce, in ragione delle professionalità presenti e delle norme relative all'orario di lavoro del CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali turni di servizio che garantiscono il coordinamento ed il sostegno educativo con la presenza, ad eccezione delle giornate festive, dal lunedì al sabato nelle ore antimeridiane e dal lunedì al venerdì nelle ore pomeridiane.

Conseguentemente il servizio – diurno e notturno- di accoglienza, assistenza e vigilanza richiede la realizzazione obbligatoria delle prestazioni di cui al presente capitolato da rendersi in favore dei minori/giovani senza soluzione di continuità e secondo il seguente schema di massima:

Da lunedì a Domenica		
turno	Ruolo	Numero unità per turno
08:00 – 14:00	Operatore socio-assistenziale (turnante)	1
14:00 – 20:00	Operatore socio-assistenziale (turnante)	1
20:00 – 08:00	Operatore socio-assistenziale (turnante)	1
17:00 – 23:00	Ausiliario	1

per un totale di 30 ore complessive di presenza giornaliera. L'orario dell'ausiliario può essere modificato, su richiesta della Direzione, in caso di esigenze particolari dell'utenza

Ad integrazione delle previsioni di cui sopra l'Amministrazione ha stimato un ulteriore fabbisogno da attivarsi esclusivamente, su richiesta formalizzata della Direzione della Comunità in presenza di minori/giovani che richiedono, per la complessità della loro gestione e nelle more del loro allontanamento dalla struttura, una maggiore e particolare attenzione. Tale fabbisogno forfettariamente considerato in circa 60 ore annue dovrà essere previsto nell'offerta da predisporre dai concorrenti quale costo del lavoro stimato nella quantificazione della base d'asta dalla Stazione Appaltante e per l'intera durata contrattuale in un monte di 21.960 ore.

Eventuali ed ulteriori fabbisogni di prestazioni, connessi a situazioni non prevedibili, saranno affidati con procedura art. 36 comma 2 lettera a) al costo orario offerto in sede di gara.

A copertura del fabbisogno orario (effettivo e presunto) per il servizio di accoglienza, assistenza e vigilanza sulla base della stima da parte del Ministero del Lavoro delle ore effettivamente lavorate per il C.C.N.L di categoria applicabile, l'Amministrazione ha stimato la composizione del team di lavoro necessario ad assicurare il servizio in n. 6 unità di operatori socio-assistenziali e di n. 2 ausiliari. Ciò in ragione della necessità di garantire in affiancamento agli operatori stabilmente impegnati nel servizio, la presenza di unità supplenti (in possesso dei requisiti previsti) e da utilizzarsi sia per eventuali ed ulteriori fabbisogni in termini di prestazioni non prevedibili e sia per la copertura delle ore non lavorate previste dai contratti collettivi e per i quali l'appaltatore è comunque tenuto ad applicare le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge.

L'appaltatore è tenuto altresì ad assolvere ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari dalla data dell'aggiudicazione e per tutta la durata dell'appalto. Anche in presenza di regolamento interno, l'appaltatore è obbligato ad applicare le norme retributive, normative e contributive del C.C.N.L. L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

In materia di personale l'appaltatore dovrà osservare, nello specifico, le seguenti prescrizioni:

- a) applicazione a tutto il personale impiegato nel servizio di assistenza e vigilanza della Comunità Ministeriale di Reggio Calabria del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla categoria di appartenenza e ogni forma assicurativa e previdenziale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, con assunzione di tutti gli oneri relativi;
- b) il personale utilizzato per l'esecuzione contrattuale deve essere alle dipendenze dell'Ente attuatore;
- c) l'amministrazione dei dipendenti sia nei rapporti diretti, sia nei rapporti con gli Enti pubblici preposti all'applicazione delle norme di legge concernenti l'amministrazione dei lavoratori, sia nei rapporti con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dipendenti è di esclusiva spettanza dell'Ente attuatore;
- d) l'organico del personale con funzioni di operatore socio-assistenziale per il servizio di accoglienza e vigilanza – diurna e notturna – dovrà essere in numero adeguato a garantire il servizio richiesto e la sostituzione per ferie e/o malattia nonché eventuale servizio a chiamata. Anche per i sostituti e per gli operatori da utilizzarsi a chiamata l'appaltatore dovrà comunicare le medesime informazioni richieste per gli operatori turnanti ivi compreso il curriculum vitae;
- e) l'organico costituente il gruppo di lavoro, compreso i sostituti, dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità (assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso – assenza di procedimenti di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici , di procedimenti di applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza e di sanzioni disciplinari) nonché assenza di cause di incompatibilità con le funzioni da svolgere ed in particolare a) con le situazioni di rischio previste dal piano anticorruzione del Ministero della Giustizia. b) esercizio della professione forense, anche da parte di praticante avvocato abilitato nel Distretto di Corte di Appello di Reggio Calabria, l'esercizio del ruolo in qualità di magistrato onorario, viceprocuratore onorario, giudice di pace, esperto presso il Tribunale di Sorveglianza per i minorenni del circondario di Reggio Calabria, esercizio di attività giudiziaria nell'ambito dello stesso circondario del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria da parte del coniuge convivente, della parte dell'unione civile, dei parenti fino al secondo grado e degli affini entro il primo grado;
- f) ai sensi art. 30 d.lgs. 50/2016 e del CCNL di categoria l'appaltatore è tenuto, compatibilmente con l'organizzazione di impresa prescelta al riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente (*cd. clausola sociale*);
- g) l'appaltatore dovrà fornire prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo delle unità riassorbite e/o delle unità neoassunte (compresi i sostituti) che saranno impiegate per il servizio di assistenza e vigilanza con l'indicazione delle mansioni da espletare e del tipo di rapporto contrattuale, dandone dimostrazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL). Ogni variazione agli elenchi del personale dovrà essere autorizzata dal Direttore delle Comunità Ministeriale;
- h) l'appaltatore è obbligato ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative a livello nazionale di categoria, garantendo anche il regolare accantonamento del T.F.R. maturato dal personale stesso nel periodo di esecuzione del contratto, nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore. A comprova di tale obbligo, L'appaltatore

è tenuto a produrre all'Amministrazione, in corso di rapporto contrattuale e comunque prima di ogni pagamento, la documentazione attestante il regolare adempimento da parte sua dei predetti obblighi:

1. copia della ricevuta di invio delle denunce contributive UNIEMENS e attestazione di pagamento (modello F24) riferibile ai 30 giorni antecedenti il periodo di fatturazione, nonché documento assimilabile all'abrogato modello DM10 concernente la denuncia UNIEMENS di tutto il personale in forza relativa al mese di fatturazione;
2. documentazione relativa all'ultima autoliquidazione annuale del premio INAIL ed ai relativi versamenti a mezzo delega di pagamento F24;
3. documentazione comprovante il regolare accantonamento delle quote di T.F.R. ad eventuali fondi di previdenza complementare e copia di F24 comprovante il pagamento delle rate dell'imposta sostitutiva nei termini di legge sul TFR (dicembre per la 1° rata e mese di gennaio per il saldo);
4. copia della documentazione bancaria e/o contabile attestante il regolare versamento delle retribuzioni. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva con preavviso di 24 (ventiquattro) ore, di richiedere al competente Ispettorato del Lavoro di compiere verifiche contabili presso la sede dell'appaltatore per accertare il rispetto degli obblighi sopra previsti, anche con riferimento a quello concernente il regolare accantonamento del T.F.R. del personale impegnato nell'appalto. Il diritto dell'Amministrazione committente può essere esercitato anche nei due anni successivi alla conclusione del rapporto contrattuale, mentre l'irregolarità retributiva dei dipendenti (ivi compresa ogni violazione in merito all'obbligo di procedere al regolare accantonamento del T.F.R. maturato dal personale nel periodo di esecuzione del contratto) determina il diritto insindacabile dell'Amministrazione di immediata risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento dell'appaltatore, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni;
5. è facoltà insindacabile dell'Amministrazione di disporre l'allontanamento del personale dell'appaltatore non in regola sotto il profilo dei trattamenti retributivi, previdenziali, ed assicurativi che abbia omesso di segnalare tempestivamente l'inadempienza dell'appaltatore all'Amministrazione;
6. l'appaltatore è tenuto a munire il proprio personale di apposito tesserino di riconoscimento contenente le generalità del dipendente e le mansioni espletate che deve essere esposto da ciascun lavoratore in modo da essere visibile ai terzi. L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 26 – comma 8 del D.lgs. 81/2008, a far rispettare tale obbligo anche agli eventuali lavoratori autonomi coinvolti nella realizzazione del servizio, rimanendo obbligo dell'appaltatore verificare che sia i propri dipendenti, sia i lavoratori autonomi espongano detto tesserino;
7. è obbligo dell'Amministrazione Committente e dell'appaltatore cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché coordinare i propri interventi di protezione e prevenzione dai rischi in comune cui sono esposti i lavoratori;
8. le attività previste dal servizio sono oggetto di continuo monitoraggio e verifica. Mensilmente e, comunque ogni qualvolta la Direzione Comunità lo ritenga necessario ed urgente, è prevista la verifica sull'andamento complessivo del

servizio. La verifica prevede la verbalizzazione di una riunione tra il coordinatore della Comunità, il rappresentante legale dell'Appaltatore o referente appositamente delegato. Il verbale sottoscritto dalle parti, costituirà uno strumento di monitoraggio e controllo. La partecipazione alle riunioni di servizio del personale dell'appaltatore non costituisce orario di lavoro, rientrando nelle attività di organizzazione e di formazione a carico dello stesso Ente.

9. L'appaltatore dovrà inoltre garantire la reperibilità telefonica del Rappresentante Legale o soggetto appositamente delegato e munito di poteri decisionali in merito al contratto stipulato con l'Amministrazione e del coordinatore del servizio per l'intera giornata; dovrà inoltre predisporre, entro l'ultima settimana del mese precedente, il programma nominativo delle turnazioni per il mese successivo.

7.3 Requisiti degli operatori

Il personale costituente il gruppo di lavoro deve essere qualificato e ritenuto idoneo dall'Amministrazione a svolgere le relative funzioni di cui all'art. 2.3, esente da carichi penali pendenti e/o definiti, nonché di indubbia moralità. Relativamente alle unità operative impegnate, l'appaltatore è tenuto all'osservanza del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, avente ad oggetto la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nella parte in cui prevede che "i datori di lavoro che intendono impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori dovranno acquisire il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-undecies del codice penale".

Rimane nella facoltà dell'Amministrazione Committente, rispetto a tali obblighi generali, richiedere ogni utile documentazione che ne attesti la sussistenza.

Gli operatori impiegati nel servizio di assistenza e vigilanza – diurna e notturna- dovranno avere età non inferiore ai 25 anni ed:

- a) essere in possesso del titolo di studio non inferiore al Diploma di Scuola Media Superiore;
- b) essere formati per le attività da svolgere relativamente all'oggetto dell'appalto, possedere attitudini e pregressa esperienza lavorativa effettuata presso strutture residenziali - pubbliche o private- per l'accoglienza di minori e giovani anche dell'area penale;
- c) essere in possesso di patente di guida cat. B.

Per lo svolgimento della funzione di referente l'operatore individuato dovrà avere età non inferiore ai 25 anni e:

- a) essere in possesso del titolo di studio adeguato da individuarsi preferibilmente nella Laurea ovvero Diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione Classe L18, ovvero della Laurea V.O. in Pedagogia, Scienze dell'Educazione o Scienze della Formazione, Psicologia, ovvero Laurea Specialistica (LS) Classe LS56 (Lauree Specialistiche in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi), LS65 (Lauree Specialistiche in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua), LS87 (Lauree Specialistiche in Scienze Pedagogiche) ovvero LS57 (Lauree Specialistiche in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali), ovvero Laurea Specialistica in Psicologia LS58;
- b) essere formato per le attività da svolgere relativamente all'oggetto dell'appalto, possedere attitudini e pregressa esperienza lavorativa documentata (almeno biennale), effettuata presso strutture residenziali - pubbliche o private- per l'accoglienza di minori anche dell'area penale e/o avere partecipato, in qualità di tutor per utenza in area

penale minorile, a progetti educativi di rilevanza locale o nazionale.

L'idoneità e l'adeguatezza dell'esperienza professionale del gruppo di lavoro è provata dall'appaltatore risultato aggiudicatario della procedura attraverso:

- autocertificazione dalla quale risulti l'elenco degli operatori, completo dei dati riguardanti il possesso dei requisiti: dati anagrafici, titolo di studio, formazione, pregressa esperienza lavorativa maturata presso strutture residenziali, pubbliche o del privato sociale, che accolgono minori anche dell'area penale, patente di guida.

Da ogni componente il gruppo di lavoro attraverso:

- curriculum vitae in formato europeo, prodotto in originale datato e firmato, dal quale dovrà evincersi il possesso di:
 - titolo di studio richiesto per lo svolgimento dell'incarico previsto nell'offerta tecnica presentata;
 - formazione, attitudini e pregressa esperienza lavorativa;
 - patente di guida;
 - altre idoneità maturate;
- Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante le esperienze lavorative maturate presso strutture pubbliche residenziali;
- Certificazioni, in originale, rilasciate da strutture del privato sociale che accolgono minori e giovani anche dell'area penale e presso le quali è stata svolta attività lavorativa. Tali certificazioni dovranno indicare la durata/ periodi di attività lavorativa e le mansioni svolte presso la struttura; tali certificazioni, in originale, dovranno essere allegate al curriculum vitae.

È fatto obbligo all'appaltatore di procedere all'istruzione degli operatori impiegati in merito alle modalità di svolgimento del servizio, secondo quanto indicato nel presente Capitolato e dalla Direzione della Comunità.

Al fine di promuovere la collaborazione ed il coordinamento l'appaltatore del servizio si obbliga a programmare per i neo-assunti il periodo di formazione di cui al successivo punto 7.5 all'interno della struttura nei sette giorni che precedono l'avvio del servizio. Rimane comunque facoltà della committenza chiedere, per iscritto, l'avvicendamento degli operatori ritenuti non idonei che comunque dovranno essere sostituiti entro e non oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta dell'Amministrazione.

L'appaltatore è tenuto inoltre a provvedere all'immediata sostituzione degli operatori che risulteranno assenti per qualsiasi motivo. Il Direttore della Comunità ha facoltà di richiedere, in forma scritta e riservata, la sostituzione di quegli operatori ritenuti non idonei a svolgere il servizio.

L'Appaltatore dovrà provvedere nel termine massimo di sette giorni dalla richiesta di sostituzione.

7.4 Responsabile, incaricati e domicilio dell'Ente attuatore.

L'appaltatore, è tenuto, nei sette giorni precedenti l'avvio del progetto, alla nomina del Responsabile del servizio, che sarà il referente principale per ogni problematica inerente lo svolgimento del servizio medesimo e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Responsabile del servizio deve essere tecnicamente competente in ordine alle prestazioni di cui al presente Capitolato, possedere i requisiti richiesti ed assicurare la reperibilità nell'arco delle 24 ore, in quanto rappresentante dell'appaltatore sia come referente dal punto di vista dell'esecuzione tecnica delle attività, che come responsabile degli operatori alle dipendenze dell'appaltatore.

In assenza, anche per brevi periodi, di detta figura di Responsabile, l'appaltatore dovrà nominare entro 1 (uno) giorno lavorativo un sostituto di pari professionalità, nel rispetto dei requisiti richiesti e darne immediata comunicazione alla Direzione della Comunità. L'Amministrazione rimane estranea ai rapporti fra l'Ente affidatario ed il suo responsabile e/o

incaricati.

7.5 Informazione ed aggiornamento del personale

Il personale impiegato per il servizio deve essere formato professionalmente ed è tenuto all'aggiornamento permanente. L'appaltatore si impegna ad espletare, prima dell'inizio del servizio o durante lo svolgimento dello stesso, un corso di aggiornamento retribuito non inferiore a 12 (dodici) ore di lezione. Dell'effettuazione di tale corso dovrà essere data preventiva informazione all'Amministrazione appaltante con indicazione dei contenuti delle lezioni.

Il corso iniziale per i neo-assunti ed i corsi di aggiornamento in itinere dovranno essere incentrati sulle tematiche giovanili con particolare riferimento alla giustizia minorile ed alle problematiche degli adolescenti con problemi di devianza e nella gestione delle dinamiche di gruppo.

I Docenti dovranno essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Ulteriori 2 (due) ore mensili di aggiornamento a carico dell'Ente dovranno essere destinate per la partecipazione di tutti gli operatori agli incontri mensili con la Direzione della Comunità per la verifica della realizzazione degli obiettivi e dell'andamento del servizio complessivo.

Le attività di formazione e di aggiornamento del personale non comportano oneri per l'Amministrazione della Giustizia.

Art 8 Responsabilità, garanzie ed assicurazioni

L'appaltatore è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente nei riguardi dell'Amministrazione Committente e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

L'appaltatore sarà altresì responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad essi appartenenti durante l'esecuzione del servizio e terrà perciò indenne, l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia.

Esso, conseguentemente, è tenuto a stipulare apposite polizze assicurative e trasmetterne copia all'Amministrazione con massimali non inferiore a quelli che seguono: Responsabilità Civile Terzi: €. 5.000.000,00 per sinistro con il limite di €. 500.000,00 per persona per ogni sinistro nonché Polizza Infortuni.

È diritto dell'Amministrazione committente effettuare i controlli del caso e di richiedere all'appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti prescritti, riservandosi ogni diritto, azione e denuncia in ordine agli inadempimenti rilevati.

La fideiussione, a garanzia degli impegni contrattuali, a titolo di cauzione definitiva, dovrà essere redatta secondo lo schema 1.2 del Decreto Ministro delle Attività Produttive n. 123/2004, opportunamente integrato con le modifiche apportate dal D.lgs. 50/2016, di importo pari alla misura stabilita e con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione ha diritto di disporre direttamente della garanzia fideiussoria:

- per il recupero delle spese sostenute in danno dell'appaltatore in caso di inadempienza;
- per la riscossione delle penalità a lui applicate;
- per il recupero di ogni altro credito nascente dal contratto.

Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuto incameramento parziale della garanzia fideiussoria, l'appaltatore deve reintegrarla. In difetto si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Art. 9 Corrispettivi

Spettano all'Appaltatore, a compenso degli oneri che andrà ad assumere per la realizzazione del Servizio di assistenza e vigilanza nella Comunità di Reggio Calabria i corrispettivi stabiliti per come aggiudicati in sede di gara.

I compensi stabiliti come da aggiudicazione e quello fissato al precedente articolo 4.12 restano invariati per tutta la durata contrattuale. Nessuna revisione è ammessa anche quando, nel

corso dell'esecuzione del contratto, a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, di nuove imposte, tasse ed aggravii di qualsiasi spese, dovessero verificarsi variazioni di rilevanti entità nel corso del servizio. Il controllo nell'esecuzione avverrà a cura della Direzione della Comunità.

Con i corrispettivi di cui al comma 2 del presente articolo si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, gli incentivi per i ragazzi, le spese accessorie e qualsiasi onere diretto ed indiretto necessario per la perfetta esecuzione del Servizio.

Art. 10 Controlli sul servizio e sulla qualità delle prestazioni

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, è responsabile del controllo del servizio reso negli ambiti e nei limiti definiti nel presente Capitolato. Lo stesso interviene sulla prestazione resa dall'appaltatore al fine di verificarne la rispondenza con i termini previsti dal presente Capitolato, dall'Offerta Tecnica presentata dall'appaltatore e dal contratto stipulato.

A tal fine, l'appaltatore deve assoggettarsi alle verifiche disposte dall'Amministrazione in ordine al servizio e alla qualità delle prestazioni rese nell'ambito del presente Capitolato e del contratto.

Nel caso in cui i controlli evidenzino inadempienze, omissioni di operazioni o negligenze esecutive, la Direzione della Comunità avvierà la procedura di cui all'art. 14.

Art. 11 Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese avverrà in rate mensili posticipate previa presentazione di regolare fattura riportante quale beneficiario del servizio la Comunità Ministeriale. La stessa, corredata dalla documentazione prevista alla lettera h dell'art. 7.2, dovrà essere inviata alla Direzione dell'Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Reggio, con sede in Via Monsignore Antonio Lanza n. 3 codice IPA: 27PY8B.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà a cadenza mensile e sarà subordinata alla verifica del coordinatore della Comunità, nella sua qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del regolare espletamento delle prestazioni effettivamente rese e l'osservanza di quanto prescritto di cui all'art. 6 lett. a) e lett. b) del presente Capitolato e dal contratto.

Per consentire al direttore dell'esecuzione di comprovare la regolarità del servizio propedeutica obbligatoriamente alle operazioni di pagamento, l'appaltatore anticiperà al coordinatore della Comunità una relazione sulle prestazioni espletate nel periodo di riferimento della stessa. L'Amministrazione potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della fidejussione o a mezzo ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra.

Il pagamento dei corrispettivi, previa attestazione di regolarità della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione e previa disponibilità delle risorse sul pertinente capitolo del Bilancio della Giustizia, viene effettuato dalla Direzione dell'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Il pagamento è comunque subordinato alle verifiche di legge di regolarità contributiva e fiscale. In caso di fattura irregolare e/o di presenza di motivate cause ostative al pagamento, il termine indicato al precedente punto del presente articolo viene sospeso dalla data di contestazione da parte della Direzione dell'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni con la sola esclusione di DURC irregolare per il quale si procederà, fino alla concorrenza del debito, al pagamento a favore dell'ente previdenziale risultato creditore e per i debiti vantati da cartelle esattoriali definitive per le quali sarà effettuato direttamente il pagamento all'agente della riscossione dell'agenzia delle Entrate.

Ai fini del controllo della regolarità contributiva ed assicurativa, allegata ad ogni fattura emessa, per tutto il personale alle proprie dipendenze e/o comunque incaricato, l'appaltatore dovrà produrre la certificazione di cui al precedente art.7 comma 2 corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, indicante l'elenco nominativo del personale operante, nel periodo di fatturazione, ed asseverazione di professionista abilitato ad attestare che ogni obbligo retributivo, contributivo, previdenziale e assicurativo relativo ai rapporti di lavoro di tutti gli operatori utilizzati sono stati assolti. In

caso di accertate irregolarità ed accertata irregolarità contributiva sui versamenti delle retribuzioni del personale costituente il gruppo di lavoro, compreso i sostituiti, l'Amministrazione applica la risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore. Dall'importo del corrispettivo mensile spettante è inoltre detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, quello delle eventuali pene pecuniarie applicate e quant'altro dovuto dall'Ente ai sensi del successivo art. 14.

Art. 12 Rilievi dell'Amministrazione

L'Amministrazione fa pervenire per iscritto all'appaltatore le osservazioni e le contestazioni proprie e quelle rilevate dal Direttore dell'esecuzione.

In assenza di controprove probanti e trascorsi inutilmente otto giorni dalla data delle contestazioni, sono applicate, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, le penali previste dall'art. 14 del presente capitolato, salva l'azione di danno per i casi non previsti ricorrendone i requisiti di legge.

Art. 13 Accertamento delle inadempienze

Qualora la Direzione della Comunità rilevi un inadempimento degli obblighi previsti dal presente Capitolato, redige verbale di accertamento e comunica per iscritto all'Ente attuatore le contestazioni del caso e fissando un termine perentorio, non superiore a cinque giorni, per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso di giustificazioni ritenute inaccettabili e/o insufficienti l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio provvedere autonomamente al ripristino delle condizioni di normalità, applicando gli artt. 11, 12 e 14 del presente Capitolato.

Art. 14 Penalità

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, per cause imputabili all'appaltatore, la Direzione della Comunità Pubblica, Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà richiedere all'amministrazione committente l'applicazione delle penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempimenti.

A tal fine sono individuati 4 livelli di inadempimento:

- 1° livello (inadempienza lieve): Euro 200,00
 - a. In caso in cui sia riscontrato l'inadempimento da parte del personale alle norme di comportamento e di carattere regolamentare art.6 (di cui al Paragrafo 6.4 "Norme comportamentali degli operatori" del presente Capitolato);
- 2° livello (inadempienza media): Euro 500,00
 - a. Per ogni difformità di natura quantitativa/qualitativa delle prestazioni in relazione alle attività del servizio (di cui al combinato disposto dall'art. 1. " Oggetto dell'appalto" ed dall'art.6 paragrafo 6.2 "Servizi richiesti" del presente Capitolato) e delle eventuali migliorie previste nell'offerta tecnica allegata al contratto;
- 3° livello (inadempienza grave): Euro 1.000,00
 - a. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di inizio del servizio di cui all'art. 3. Superati i 5 (cinque) giorni di ritardo l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto.
 - b. Per ogni difformità di natura quantitativa/qualitativa delle prestazioni, oggetto di precedente penalità di livello medio in relazione alle attività del servizio (di cui al combinato disposto dall'art. 1. " Oggetto dell'appalto" ed dall'art.6 paragrafo 6.2 "Servizi richiesti" del presente Capitolato) e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.
- 4° livello (inadempienza molto grave): Euro 2.000,00

- a. Per ogni giorno di sospensione del servizio per cause imputabili all'appaltatore. Superati i 5 (cinque) giorni di sospensione l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto. La facoltà della risoluzione del contratto opera immediatamente superate le tre ore di sospensione del servizio di vigilanza.
- b. Per mancato rispetto di quanto indicato all'art. 7 paragrafo 7.2 lettera h "Caratteristiche delle prestazioni" e paragrafo 7.3 "Requisiti degli operatori", penultimo ed ultimo comma.

In presenza di applicazione di una penale grave per la quale l'Amministrazione non si sia avvalsa del diritto di risoluzione del contratto e/o in presenza di applicazione di due penali di livello medio l'Amministrazione non rilascerà certificazione di conformità delle prestazioni eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Art. 15 Esecuzione in danno

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 14, qualora l'appaltatore ometta di eseguire il servizio oggetto del presente Capitolato, entro i termini e con le modalità indicate nello stesso, l'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di affidare, senza alcuna formalità, l'esecuzione di tali servizi ad altro Ente attuatore in danno all'appaltatore inadempiente con addebito dei costi sostenuti a fronte degli stessi. I relativi importi saranno portati in detrazione dei pagamenti ancora da effettuarsi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione appaltante di procedere al recupero ai sensi dell'art. 14.

Art. 16 Sospensione del servizio

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla sospensione temporanea del servizio nel seguente caso:

Sospensione temporanea del servizio per eventi non prevedibili. L'Amministrazione appaltante potrà procedere alla sospensione temporanea del servizio per eventi non prevedibili che non permettano la prosecuzione dello stesso. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, potranno eventualmente essere concordate tra l'appaltatore e l'Amministrazione appaltante, in via straordinaria, diverse soluzioni organizzative. In tal caso si procederà alla riduzione proporzionale del compenso in rapporto alla durata della sospensione delle attività.

Art. 17 Risoluzione e recesso del contratto

Nelle ipotesi contemplate dagli articoli precedenti e in ogni altro caso di inadempimento dell'Ente attuatore, laddove la procedura di cui agli art. 12 abbia avuto esito negativo, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a/r. L'Amministrazione incamererà definitivamente la fideiussione ove non fosse stata ancora restituita, diversamente applicherà una penale di importo equivalente che sarà portata in detrazione dagli eventuali crediti vantati dall'Ente attuatore. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dei maggior danni subiti.

In deroga all'art. 12, il contratto si intende comunque risolto ai sensi dell'art. 1456 codice civile:

- a) qualora a seguito di eventuali ulteriori accertamenti effettuati sulla veridicità delle dichiarazioni e/o documentazioni fornite a corredo dell'offerta e/o in sede di aggiudicazione, si evidenzi la falsità delle stesse;
- b) interruzione del servizio per oltre cinque giorni che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore;
- c) mancato avvio del servizio di cui al presente Capitolato;
- d) violazione delle prescrizioni relative al subappalto e/o la cessione del Contratto;
- e) ulteriore inadempienza dell'appaltatore successiva all'applicazione di 3 penali di

qualsiasi livello nell'ambito del periodo contrattuale previsto, fatte salve le ipotesi di inadempimento che, in virtù di quanto previsto nel presente articolo, danno diritto all'Amministrazione di dichiarare l'immediata risoluzione del Contratto, nonché quanto previsto dall'art. 298 del regolamento attuativo del Codice degli Appalti;

- f) mancata reintegrazione della fideiussione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- g) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- h) fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa dell'appaltatore avvio altre procedure concorsuali;
- i) mancata indicazione e utilizzo del conto corrente dedicato alle movimentazioni finanziarie con Pubbliche Amministrazioni (art. 7 del capitolato d'oneri);
- j) inadempimento nel pagamento delle retribuzioni del personale applicato al servizio.

Costituiscono, altresì in ogni momento, cause di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 1373 cod. civ.:

- a) entrata in vigore di normative che disciplinino diversamente l'espletamento del servizio;
- b) la chiusura o la trasformazione dei locali sede della Comunità Pubblica;
- c) il venir meno dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio oggetto del Contratto;
- d) l'attivazione di convenzione Consip per l'espletamento del servizio a cui l'Amministrazione è tenuta ad aderire o stipula di contratto definito direttamente dal Dipartimento per la Giustizia Minorile;
- e) sopravvenute esigenze organizzative.

In tali casi l'Amministrazione appaltante è tenuta a dare formale preavviso di almeno 30 giorni all'appaltatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Contratto cesserà di avere efficacia trascorso il termine di preavviso senza alcun diritto da parte dell'appaltatore a compensi o corrispettivi di natura risarcitoria fatta salva l'eventuale somma corrispondente al compenso rapportato al servizio effettivamente prestato, dedotto delle penalità, delle spese e delle procedure di risarcimenti per eventuali danni subiti dall'Amministrazione appaltante.

Art. 18 Subappalto e cessione del contratto

È fatto divieto di effettuare una cessione anche solo parziale del contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione dello stesso. Il subappalto non è consentito, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto.

Art. 19 Esclusione del minimo garantito

La sospensione del Servizio Comunità, in relazione ad una modifica degli assetti organizzativi del Dipartimento per la Giustizia Minorile, da cui discenda la soppressione della struttura della Comunità e/o la sospensione temporanea dell'attività o sopravvenuto finanziamento da parte di Enti pubblici o privati, salvo quanto previsto al precedente art.17, non dà diritto ad alcun risarcimento.

Art. 20 Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore le spese di stipulazione e di registrazione del contratto, nonché quelle degli stampati e tutte le spese occorrenti per la gestione del servizio anche se non previste esplicitamente dal presente Capitolato.

Art. 21 Controversie

Per qualsiasi controversia inerente il presente rapporto viene eletta la competenza esclusiva del Foro di Reggio Calabria.

Art. 22 Riferimento a norme vigenti

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i, nel R.D. 18.11.1923 n. 2440 e R.D. 23.5.1924 n. 827, nonché al Codice Civile e a tutte le norme vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosa Maria Morbegno